

Il riconoscimento di un debito fuori bilancio per violazione delle regole sulla spesa non è atto vincolato ma discrezionale

Scritto da Interdata Cuzzola | 05/02/2021

Il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), costituisce un procedimento discrezionale che consente all'ente locale di far salvi nel proprio interesse - accertati e dimostrati l'utilità e l'arricchimento che ne derivano, per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza - gli impegni di spesa per l'acquisizione di beni e servizi in precedenza assunti tramite specifica obbligazione, ancorché sprovvista di copertura contabile: è quanto ricordato dalla Corte di cassazione, SS.RR. civili, nella sent. n. 29178 del 21 dicembre 2020, ribadendo un principio noto e consolidato (*ex multis*, Cass., SS.UU, sent. n. 10798 del 26 maggio 2015).

La discrezionalità si evince dalla circostanza che, nei casi di richiesta di prestazioni o servizi non rientranti nello schema procedimentale di spesa tipizzato dalla stessa normativa, è rimessa all'ente locale la valutazione esclusiva circa l'opportunità o meno di attivare il procedimento del riconoscimento del debito fuori bilancio nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso.

Conseguentemente, la deliberazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 TUEL, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, supposta dall'art. 194, comma 1, lett. e) TUEL, non si connota come atto vincolato, né suppone una mera procedura di regolarizzazione contabile di un preesistente rapporto di debito/credito intercorrente tra l'ente locale e la parte privata, tant'è che l'art. 191, comma 4, TUEL, ove manchino, appunto, il preventivo impegno di spesa ed il successivo riconoscimento, delinea l'obbligazione come intercorrente tra il fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che hanno consentito la fornitura.